

**REGOLAMENTO (CE) N. 1000/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 12 maggio 2000**

**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione e (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 907/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 <sup>(4)</sup>, (CEE) n. 1964/82 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/1999 <sup>(6)</sup>, e (CEE) n. 2388/84 <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 <sup>(8)</sup>.
- (3) L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato.
- (4) Data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg.
- (5) È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato I al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato I al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato I al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato I al codice NC 1602 50 10.

- (6) Tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 9700 e 0202 20 90 9100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo.
- (7) Per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera. Nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri.
- (8) Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato I ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori.
- (9) Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione <sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2765/1999 <sup>(10)</sup>, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (11) Per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.
- (12) Per rafforzare il controllo dei prodotti del codice NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli <sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83 <sup>(12)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 105 del 3.5.2000, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 89 dell'11.4.2000, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48.

<sup>(6)</sup> GU L 167 del 2.7.1999, pag. 17.

<sup>(7)</sup> GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

<sup>(8)</sup> GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16.

<sup>(9)</sup> GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU L 338 del 30.12.1999, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

<sup>(12)</sup> GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.

- (13) Per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età.
- (14) Esistono possibilità di esportazione verso alcuni paesi terzi di giovenche diverse da quelle da macello, ma per evitare gli abusi è opportuno stabilire modalità di controllo che consentano di accertare che si tratta di animali d'età non superiore a 36 mesi.
- (15) Nonostante la suddivisione della nomenclatura combinata relativa alle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50, l'esperienza dimostra che è possibile sopprimere vari prodotti di tale codice NC.
- (16) In seguito all'introduzione di una nuova restituzione specifica per i pezzi disossati di quarti anteriori di bovini maschi adulti all'inizio del mese di gennaio 1998, l'esperienza ha dimostrato l'opportunità di sopprimere totalmente come contropartita i codici di prodotti relativi alle restituzioni concesse per altre carni disossate con tenore di carne magra non inferiore al 55 %. Occorre pertanto modificare il settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 e l'allegato del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98 <sup>(2)</sup>.
- (17) Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 nonché i rispettivi importi sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2000.

2. Le destinazioni sono indicate nell'allegato II del presente regolamento.

3. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:

- all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>,
- all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>,
- all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>.

#### Articolo 2

La concessione della restituzione per il prodotto di cui al codice 0102 90 59 9000 della nomenclatura delle restituzioni e per le esportazioni verso i paesi terzi della zona 10 di cui all'allegato II del presente regolamento è subordinata alla presentazione, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dell'originale o di una copia del certificato veterinario firmato da un veterinario ufficiale, nel quale si attesti che trattasi effettivamente di giovenche d'età inferiore a 36 mesi. Il certificato originale è restituito all'esportatore mentre la copia, certificata conforme dalle autorità doganali, è allegata alla domanda di pagamento della restituzione.

#### Articolo 3

1. Il settore 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 3846/87 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

2. L'allegato III del regolamento (CE) n. 1445/95 è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 2000.

Esso si applica ai titoli di esportazione richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

<sup>(2)</sup> GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

<sup>(4)</sup> GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

## ALLEGATO I

## del regolamento della Commissione, del 12 maggio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

(EUR/100 kg)			(EUR/100 kg)		
Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (7)	Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (7)
		– Peso vivo –			– Peso netto –
0102 10 10 9120	01	46,00	0201 20 20 9120	02	33,50
0102 10 10 9130	02	16,00		03	23,00
	03	11,00		04	11,50
	04	5,00	0201 20 30 9110 (1)	02	69,00
0102 10 30 9120	01	46,00		03	47,50
0102 10 30 9130	02	16,00		04	23,00
	03	11,00	0201 20 30 9120	02	24,00
	04	5,00		03	17,00
0102 10 90 9120	01	46,00		04	8,50
0102 90 41 9100	02	41,50	0201 20 50 9110 (1)	02	119,00
0102 90 51 9000	02	16,00		03	79,50
	03	11,00		04	39,50
	04	5,00	0201 20 50 9120	02	42,50
0102 90 59 9000	02	16,00		03	29,00
	03	11,00		04	14,50
	04	5,00	0201 20 50 9130 (1)	02	69,00
	10	41,50 (2)		03	47,50
0102 90 61 9000	02	16,00		04	23,00
	03	11,00	0201 20 50 9140	02	24,00
	04	5,00		03	17,00
0102 90 69 9000	02	16,00		04	8,50
	03	11,00	0201 20 90 9700	02	24,00
	04	5,00		03	17,00
0102 90 71 9000	02	41,50		04	8,50
	03	27,00	0201 30 00 9050	05 (3)	34,00
	04	14,00		07 (4)	34,00
0102 90 79 9000	02	41,50	0201 30 00 9060 (6)	02	33,50
	03	27,00		03	22,00
	04	14,00		04	10,50
				06	26,50
		– Peso netto –	0201 30 00 9100 (2) (6)	02	166,00
0201 10 00 9110 (1)	02	69,00		03	113,50
	03	47,50		04	57,50
	04	23,00	0201 30 00 9120 (2) (6)	06	147,00
0201 10 00 9120	02	24,00		08	91,00
	03	17,00		09	85,00
	04	8,50		03	62,50
0201 10 00 9130 (1)	02	94,00	0202 10 00 9100	04	31,50
	03	63,00		06	80,50
	04	32,00		02	24,00
0201 10 00 9140	02	33,50		03	17,00
	03	23,00	0202 10 00 9900	04	8,50
	04	11,50		02	33,50
0201 20 20 9110 (1)	02	94,00		03	23,00
	03	63,00	0202 20 10 9000	04	11,50
	04	32,00		02	33,50
				03	23,00
				04	11,50

(EUR/100 kg)			(EUR/100 kg)		
Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (1)
		– Peso netto –			– Peso netto –
0202 20 30 9000	02	24,00	0206 10 95 9000	02	33,50
	03	17,00		03	22,00
	04	8,50		04	10,50
0202 20 50 9100	02	42,50	0206 29 91 9000	06	26,50
	03	29,00		02	33,50
	04	14,50		03	22,00
0202 20 50 9900	02	24,00	04	10,50	
	03	17,00	06	26,50	
	04	8,50	0210 20 90 9100	04	16,50
0202 20 90 9100	02	24,00	1602 50 10 9170	02	19,50 (8)
	03	17,00	03	15,00 (8)	
	04	8,50	04	15,00 (8)	
0202 30 90 9100	05 (3)	34,00	1602 50 31 9125	01	77,00 (7)
	07 (4)	34,00	1602 50 31 9325	01	68,50 (7)
0202 30 90 9200 (6)	02	33,50	1602 50 39 9125	01	77,00 (7)
	03	22,00	1602 50 39 9325	01	68,50 (7)
	04	10,50	1602 50 39 9425	01	26,00 (7)
	06	26,50	1602 50 39 9525	01	26,00 (7)
			1602 50 80 9535	01	15,00 (8)

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.

(2) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.

(3) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44), modificato.

(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18), modificato.

(5) GU L 221 del 19.8.1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2457/97 (GU L 340 dell'11.12.1997, pag. 29). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(7) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(8) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 modificato.

(9) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.



## ALLEGATO III

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0102	Animali vivi della specie bovina:	
ex 0102 10	– riproduttori di razza pura:	
ex 0102 10 10	-- Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)	
	--- di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:	
	---- sino all'età di 36 mesi	0102 10 10 9120
	---- altre	0102 10 10 9130
ex 0102 10 30	-- Vacche:	
	--- di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:	
	---- sino all'età di 60 mesi	0102 10 30 9120
	---- altre	0102 10 30 9130
ex 0102 10 90	-- altri:	
	--- di un peso vivo uguale o superiore a 300 kg	0102 10 90 9120
ex 0102 90	– altri:	
	-- delle specie domestiche:	
	--- di un peso superiore a 160 kg ma non superiore a 300 kg:	
ex 0102 90 41	---- da macello:	
	----- di peso superiore a 220 kg	0102 90 41 9100
	--- di peso superiore a 300 kg:	
	---- Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):	
0102 90 51	----- destinate alla macellazione	0102 90 51 9000
0102 90 59	----- altre	0102 90 59 9000
	---- Vacche:	
0102 90 61	----- destinate alla macellazione	0102 90 61 9000
0102 90 69	----- altre	0102 90 69 9000
	---- altri:	
0102 90 71	----- destinati alla macellazione	0102 90 71 9000
0102 90 79	----- altri	0102 90 79 9000
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:	
0201 10 00	– in carcasse o mezzene:	
	-- la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole:	
	--- di bovini adulti maschi (!)	0201 10 00 9110
	--- altri	0201 10 00 9120
	-- altre:	
	--- di bovini adulti maschi (!)	0201 10 00 9130
	--- altri	0201 10 00 9140
0201 20	– altri pezzi non disossati:	
0201 20 20	-- quarti detti «compensati»:	
	--- di bovini maschi adulti (!)	0201 20 20 9110
	--- altri	0201 20 20 9120
0201 20 30	-- busti e quarti anteriori:	
	--- di bovini maschi adulti (!)	0201 20 30 9110
	--- altri	0201 20 30 9120
0201 20 50	-- selle e quarti posteriori	
	--- su un massimo di otto costole o otto paia di costole:	
	---- di bovini maschi adulti (!)	0201 20 50 9110
	---- altri	0201 20 50 9120
	--- con più di otto costole o otto paia di costole:	
	---- di bovini adulti maschi (!)	0201 20 50 9130
	---- altri	0201 20 50 9140

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 0201 20 90	-- altri: --- il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo	0201 20 90 9700
ex 0201 30 00	- disossate: -- pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione <sup>(3)</sup> o a destinazione del Canada alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2051/96 <sup>(4)</sup> -- pezzi disossati, inclusa la carne macinata con un tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore al 78 % <sup>(6)</sup> -- altri con un tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore al 55 % <sup>(6)</sup> , ogni pezzo avvolto in un involucro separatamente: --- ottenuti da quarti posteriori di bovini adulti con un massimo di otto costole e otto paia di costole, taglio dritto e taglio del tipo pistola <sup>(2)</sup> --- ottenuti da busti e quarti anteriori di bovini maschi adulti, taglio dritto o taglio del tipo pistola <sup>(2)</sup> -- altri	0201 30 00 9050 0201 30 00 9060 0201 30 00 9100 0201 30 00 9120 0201 30 00 9140
ex 0202	Carni di animali della specie bovina, congelate:	
0202 10 00	- in carcasse o mezzene: -- la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole -- altre	0202 10 00 9100 0202 10 00 9900
ex 0202 20	- altri pezzi non disossati:	
0202 20 10	-- Quarti detti «compensati»	0202 20 10 9000
0202 20 30	-- Busti e quarti anteriori	0202 20 30 9000
0202 20 50	-- Selle e quarti posteriori: --- su un massimo di otto costole o otto paia di costole --- su più di otto costole o otto paia di costole	0202 20 50 9100 0202 20 50 9900
ex 0202 20 90	-- Altri: --- il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo	0202 20 90 9100
0202 30	- disossate:	
0202 30 90	-- altre: --- pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti d'America alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione <sup>(3)</sup> o a destinazione del Canada alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2051/96 <sup>(4)</sup> --- altri, incluse le carni macinate, aventi tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) del 78 % o più <sup>(6)</sup> --- altri	0202 30 90 9100 0202 30 90 9200 0202 30 90 9900
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:	
0206 10	- della specie bovina, fresche o refrigerate: -- altre:	
0206 10 95	--- Pezzi detti onglets e hampes	0206 10 95 9000
0206 29	- della specie bovina, congelate: -- altre: --- altre:	
0206 29 91	---- Pezzi detti onglets e hampes	0206 29 91 9000
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:	
ex 0210 20	- Carni della specie bovina:	
ex 0210 20 90	-- disossate: --- salate e secche	0210 20 90 9100

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 1602 ex 1602 50 ex 1602 50 10	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: – della specie bovina: -- non cotte, miscugli di carne o di frattaglie cotte, di carne o di frattaglie non cotte: --- non cotte; contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina: ---- contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso): ----- prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 <sup>(7)</sup> : ----- 40 % o più	1602 50 10 9170
ex 1602 50 31	--- altre: --- in recipienti ermeticamente chiusi: ---- «corned beef»; non contenenti carni diverse da quelle di animali della specie bovina: ---- con un rapporto collagene/proteine non superiore a 0,35 <sup>(8)</sup> e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso): ----- 90 % o più: ----- prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 <sup>(5)</sup> ----- 80 % o più ma meno di 90 %: ----- prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 <sup>(5)</sup>	1602 50 31 9125 1602 50 31 9325
ex 1602 50 39	--- altre: ---- contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina: ---- con un rapporto collagene/proteine non superiore a 0,35 <sup>(8)</sup> e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso): ----- 90 % o più: ----- prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 <sup>(5)</sup> ----- 80 % o più ma meno di 90 %: ----- prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 <sup>(5)</sup> ----- 60 % o più ma meno di 80 %: ----- prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 <sup>(5)</sup>	1602 50 39 9125 1602 50 39 9325 1602 50 39 9425
ex 1602 50 80	---- con un rapporto collagene/proteine superiore a 0,35 ma non superiore a 0,45 <sup>(8)</sup> e contenenti, in peso, le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso): ----- 60 % o più: ----- prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 <sup>(5)</sup> --- altre: ---- contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina: ---- con un rapporto collagene/proteine non superiore a 0,45 <sup>(8)</sup> e contenenti, in peso, le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso): ----- 40 % o più: ----- prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 <sup>(7)</sup>	1602 50 39 9525 1602 50 80 9535

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2326/97 (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 1).

<sup>(2)</sup> La restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/1999 (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 17).

<sup>(3)</sup> GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44.

<sup>(4)</sup> GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

<sup>(6)</sup> Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2457/97 (GU L 340 dell'11.12.1997, pag. 29). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

<sup>(7)</sup> GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

<sup>(8)</sup> Determinazione del tenore in collagene:

Viene considerato come tenore in collagene il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina dev'essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1978.

NB: In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21) non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti dai paesi terzi e riesportati verso di essi.

## ALLEGATO IV

## «ALLEGATO III

**Elenco delle categorie di prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 4**

Categoria	Codice dei prodotti
000	0102 90 59 9000
010	0102 10 10 9120, 0102 10 30 9120 e 0102 10 90 9120
020	0102 10 10 9130 e 0102 10 30 9130
030	0102 90 41 9100, 0101 90 71 9000 e 0102 90 79 9000
040	0102 90 51 9000, 0102 90 61 9000 e 0102 90 69 9000
050	0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110, 0201 20 50 9130
060	0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 e 0201 20 90 9700
070	0201 10 00 9130 e 0201 20 20 9110
080	0201 10 00 9140 e 0201 20 20 9120
090	0201 20 50 9110
100	0201 20 50 9120
110	0201 30 00 9050
111	0201 30 00 9060
120	0201 30 00 9100
121	0201 30 00 9120
131	0201 30 00 9140
150	0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 e 0202 20 90 9100
160	0202 10 00 9900 e 0202 20 10 9000
170	0202 20 50 9100
180	0202 30 90 9100
200	0202 30 90 9200
210	0202 30 90 9900
220	0206 10 95 9000 e 0206 29 91 9000
230	0210 20 90 9100
280	1602 50 10 9170
320	1602 50 31 9125 e 1602 50 39 9125
350	1602 50 31 9325 e 1602 50 39 9325
380	1602 50 39 9425 e 1602 50 39 9525
490	1602 50 80 9535»